

(N. 410)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro degli Affari esteri

(SFORZA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

col Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

col Ministro del Tesoro

(PELLA)

col Ministro dell'Industria e Commercio

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

e col Ministro del Commercio con l'estero

(BERTONE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1949

Esecuzione di alcune clausole economiche del Trattato di pace fra l'Italia  
e le Potenze Alleate ed Associate.

**ONOREVOLI SENATORI.** — L'unito disegno di legge tende ad apprestare allo Stato italiano lo strumento giuridico indispensabile per adempiere a talune obbligazioni derivanti da clausole di carattere economico del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430.

Trattasi in sintesi di oneri posti dal Trattato a carico del Governo italiano, e consistenti nella restituzione e nella reintegrazione, a favore delle Nazioni Unite o di alcuno dei cittadini di queste, di beni e di diritti, allorché questi beni e diritti siano stati trasferiti (nelle ipotesi considerate dal Trattato stesso) a persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione italiana. In via di esempio, potrà trattarsi di restituire beni sottratti dal territorio di alcuna delle Nazioni Unite (articolo 75 del Trattato di pace), ed acquisiti da persone di nazionalità italiana, ovvero di ristabilire legittimi diritti delle Nazioni Unite o di cittadini di queste esistenti in Italia al 10 giugno 1940 (articolo 78 id.), e di annullare, a tal fine, i trasferimenti a cittadini italiani dei suddetti diritti, se effettuati per violenza o costrizione esercitata da uno dei Governi dell'Asse o da organi degli stessi (articolo 78, n. 3 id.), di stabilire la persistenza o la risoluzione di contratti stipulati fra soggetti divenuti nemici (allegato XVI al Trattato), ecc. È evidente come in casi del genere il Governo italiano, responsabile dell'esecuzione del Trattato di pace, non possa procedere agli atti doverosi che sono a suo carico senza invadere la sfera patrimoniale di privati. Le norme contenute nell'accluso disegno di legge disciplinano le modalità di questo intervento e dispongono un adeguato apparato di garanzie a favore dei cittadini, i cui beni o diritti debbano formare oggetto di misure a carattere espropriativo.

Si prospettano a tale riguardo due ipotesi:

a) che il Governo italiano, su richiesta di una delle Nazioni Unite, si riconosca obbligato ad alcuno degli adempimenti sopra accennati;

b) che il Governo italiano venga obbligato alla restituzione o alla reintegra dalla decisione di una delle Commissioni di Conci-

liazione, di cui all'articolo 83 del Trattato, competenti a conoscere delle controversie che possono sorgere a proposito dell'applicazione degli articoli 75 e 78 e degli Allegati XIV, XV e XVI dello stesso.

In entrambi le suddette ipotesi la restituzione e la reintegra sono disposte con decreto dei Ministri degli affari esteri e del tesoro (articoli 1 e 2 del disegno di legge), previo parere della Commissione prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 1947, n. 557, che viene ora nominata con decreto dei Ministri per gli affari esteri e per il tesoro (anziché del solo Ministro per il tesoro come in precedenza), e la cui composizione viene legislativamente disciplinata, in modo da presentare le più ampie garanzie sia per la pubblica Amministrazione, sia per i privati interessati (articolo 4 del disegno di legge).

Il cittadino italiano, assoggettato a misure espropriative, ha diritto ad una giusta indennità, il cui ammontare è determinato, su parere della Commissione anzi cennata, nel decreto interministeriale suddetto.

Dall'articolo 2 del presente disegno di legge risulta evidente come tutto il procedimento amministrativo diretto all'adempimento in concreto degli obblighi, che il Trattato di pace pone in questo settore a carico dello Stato italiano sia improntato a quei caratteri di rapidità, che rappresentano una specifica esigenza dei rapporti internazionali in esame. Ma siffatta rapidità non si traduce in una menomazione dei diritti dei privati cittadini interessati. Il presente disegno di legge, infatti, mentre da una parte (articolo 3, ultimo comma) stabilisce che l'esecuzione dei decreti interministeriali di cui agli articoli 1 e 2 non può essere sospesa in sede giurisdizionale, e limita ad un circoscritto, se pur congruo, periodo di tempo (articolo 3, primo comma) l'esercizio dell'azione di reclamo sull'indennità, e ciò al fine evidente di impedire manovre dilatorie ed espedienti speculativi da parte degli interessati, dall'altra impone alla Pubblica Amministrazione di ammettere a riscossione il titolo di spesa per la somma dovuta per indennità prima della notifica dell'ordine di espropriazione (articolo 1, ultimo comma, e 2), stabilendo che la riscossione della somma pre-

detta da parte dell'interessato non comporta comunque rinuncia all'azione giudiziaria (articolo 3, secondo comma), con un notevole perfezionamento a vantaggio del privato cittadino rispetto alle regole generali sull'espropriazione per pubblica utilità.

Le somme necessarie per l'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace cui si riferisce il presente disegno di legge sono

già stanziata per l'esercizio finanziario in corso (capitoli 379, 391 e 460 *septies* dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro), e preventivate per il prossimo (capitoli 448 e 450 del progetto dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-1950): nel disegno di legge non viene, pertanto, nulla disposto circa l'onere finanziario.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

La restituzione dei beni o la reintegrazione dei diritti, in attuazione degli articoli 75 e 78 del Trattato di Pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, nonchè degli Allegati XIV, XV e XVI al Trattato stesso, allorché il Governo Italiano vi si riconosca tenuto e tali beni si trovino, a qualsiasi titolo, presso persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione italiana, o tali diritti siano comunque esercitati da dette persone, è disposta con decreto dei Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, previo parere della commissione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 1947, n. 557.

Il decreto interministeriale previsto dal comma precedente deve contenere la determinazione di una giusta indennità, ove questa sia dovuta, stabilita previo parere della commissione di cui allo stesso comma precedente. La notifica del decreto deve aver luogo dopo che il relativo titolo di spesa sia stato ammesso a pagamento presso la competente Sezione di Tesoreria provinciale e deve contenere gli estremi di detto titolo di spesa.

### Art. 2.

I provvedimenti necessari per dare esecuzione alle decisioni emesse dalle Commissioni di conciliazione, a norma dell'articolo 83 del Trattato di Pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, sono adottati con de-

creto dei Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, quando le dette decisioni riguardano beni che si trovino, a qualsiasi titolo, presso persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione italiana o diritti che siano comunque esercitati da dette persone.

Il decreto interministeriale previsto nel comma precedente deve contenere la determinazione di una giusta indennità, ove questa sia dovuta, stabilita previo parere della commissione prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 1947, n. 557, e con le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.

### Art. 3.

L'azione dinnanzi all'autorità giudiziaria ordinaria per le contestazioni relative al diritto alla indennità od alla misura di essa deve essere proposta dalla parte interessata, in contraddittorio del Ministero del tesoro, entro novanta giorni dalla notifica del decreto interministeriale preveduto dagli articoli precedenti.

La riscossione della indennità non preclude l'esercizio o la continuazione dell'azione.

L'esecuzione dei decreti interministeriali emanati a norma degli articoli precedenti non può essere sospesa in sede giurisdizionale.

### Art. 4.

La Commissione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 1947, n. 557, è nominata con decreto dei Ministri per gli affari esteri e per il tesoro ed è composta:

- 1) di un Presidente;
- 2) di due rappresentanti del Ministero de-

gli affari esteri, di cui uno di grado non inferiore al quarto;

3) di un magistrato designato dal Ministero di grazia e giustizia, di grado non inferiore al quinto;

4) di un rappresentante del Ministero delle finanze;

5) di due rappresentanti del Ministero del tesoro;

6) di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

7) di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

8) di un rappresentante della Corte dei conti;

9) di un avvocato dello Stato.

Il Presidente della commissione chiama a far parte di essa, con diritto di voto, rappresentanti di altre Amministrazioni, qualora

queste siano interessate, e si può valere dell'opera di esperti.

Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno sette dei membri della commissione, indicati nel primo comma di questo articolo. Il parere è adottato a maggioranza degli intervenuti.

#### Art. 5.

Anche al di fuori dei casi previsti negli articoli 1 e 2, la commissione deve essere sentita dal Ministro per il tesoro su tutte le questioni relative all'applicazione dell'articolo 78 del Trattato di Pace.

#### Art. 6.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà stabilita la misura dell'emolumento spettante ai membri della commissione in rapporto ai lavori effettuati.